

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 3 marzo 2017 si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena

TRA

l'Unione Provinciale Agricoltori di Siena rappresentata dal Presidente Giuseppe Bicocchi Frediani Morandini, assistito dal Consigliere e Capo della delegazione delle trattative Gian Paolo Brini, dal Direttore Gianluca Cavicchioli, e dalla Sig.ra Cristina Borgogni;

la Confederazione Italiana Agricoltori di Siena appresentata dal Presidente Sig Luca Marcucci, assistito dal Direttore Roberto Bartolini e dal Sig Michele Bechi;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Siena rappresentata dal Delegato Confederale Alberto Bertinelli assistito dal Direttore Simone Solfanelli e dai Sig.ri Mirko Morrocchi e Stefano Serafini, **ha aderito in data 29 marzo 2017;**

E

la Flai-C.G.I.L. rappresentata da: Bittarello Paola, Borromeo Thomas, Giubbolini Roberto, Guerrini Sonia, Piccinetti Graziano, Capacci Cristina, Marchesini Barbara, Panzera Salvatore, Pistolesi Renato, Soldani Ivano, Mazzeschi Antonio, Lorenzetti Davide, Benocci Luca, Franceschini Cristina, Di Domenico Vincenzo, Catoni Antonella, Mori Gianfranco, Collaku Ilir, Fanfani Enrico, Ibba Emanuele, Basta Antonio;

la Fai-C.I.S.L. rappresentata da: Biondi Antonella, Cherubini Daniela, Coppi Gabriele, Santelli Roberto, Agnoletti Roberto, Bonciani Andrea, Frunzi Lucetta, Brogi Donatella, Grella Giuseppina, Gurin Ilenia, Portannese Salvatore, Tondi marco, Spiranek Matija

la Uila-U.I.L. rrapresentata da: Berni Andrea, Del Grasso Enrico, Triestina Maiolo, Luca Rosi, Luciano Grella

vista l'ipotesi di accordo del 25 gennaio 2017, si rinnova il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 11 febbraio 2013, di cui all'articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale di categoria del 22 ottobre 2014

Articolo 19 Integrazione salariale

Per le giornate ammesse a Cassa Integrazione il trattamento è quello previsto dalle leggi 8 agosto 1972 n. 457 e 23 luglio 1991 n. 223 e da eventuali concessioni della CIGS in deroga.

Le aziende provvedono alla integrazione della differenza fra quanto corrisposto dalla Cassa Integrazione e la retribuzione contrattuale di qualifica spettante all'operaio.

Per le giornate eventualmente non riconosciute dalla Cassa Integrazione, esclusi i casi previsti dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972 n. 457 per i quali non sono riconosciuti trattamenti sostitutivi, viene corrisposta l'intera retribuzione e le aziende provvedono al recupero delle ore di lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente CPL.

Articolo 20 Cottimo

Il lavoro a cottimo è ammesso se preceduto da un accordo scritto aziendale, con l'assistenza di tutte le Organizzazioni Provinciali di Rappresentanza dei Lavoratori, firmatarie del presente contratto e dell'Organizzazione Datoriale cui aderisce il richiedente

Articolo 20 bis Lavoro in appalto

Il ricorso agli appalti deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Nello specifico, i datori di lavoro devono accertarsi che il soggetto appaltatore:

- 1) sia un'impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
- 2) dia pieno rispetto al contratto di categoria nella sua applicazione ai lavoratori dipendenti ed alle norme di sicurezza del lavoro;
- 3) sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali: a tale proposito l'appaltatore dovrà consegnare all'appaltante regolare copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- 4) doti ogni lavoratore impiegato di apposito tesserino di riconoscimento.

Ogni contratto d'appalto deve risultare stipulato con un atto scritto, contenente anche i punti sopra elencati.

Le parti auspicano che sia costituito a livello nazionale e regionale, uno specifico albo, delle imprese abilitate a svolgere lavori in appalto.

Impegno a verbale. Il presente articolato potrà essere soggetto a rivisitazione qualora la normativa di riferimento rendesse indispensabili degli aggiornamenti.